



Quesiti su reverse charge e split payment

REVERSE CHARGE

Applicazione del reverse charge ai servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (art.1, c. 629 legge Stabilità per il 2015) problemi operativi

La nuova disposizione di applicazione del reverse charge introdotta dalla legge di stabilità del 2015 prevede che il meccanismo del reverse charge si applica "alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici" (nuova lettera a-ter dell'art.17, c. 6, DPR 633/72).

QUESITO 1: E' necessario definire in modo preciso cosa si intende per servizi di:

- pulizia,
- demolizione,
- installazione di impianti;
- completamento

di edifici.

Per edificio si ritiene debba essere inteso qualunque immobile, abitativo o strumentale come definito nella risoluzione n. 46/E del 1998.

Per l'individuazione di tali servizi si fa riferimento ai codici ATECO delle varie attività oppure al senso "comune" delle definizioni richiamate dalla norma?

PROPOSTA: Per agevolare e semplificare l'individuazione dell'ambito applicativo della disposizione si ritiene più opportuno prendere a riferimento i codici ATECO. Analogamente a quanto già precisato in merito all'applicazione del reverse charge in edilizia, previsto dall'art.17, c.6, l. a) DPR 633/72, ai fini dell'applicazione del reverse charge introdotto con la legge di Stabilità per il 2015 è determinante che l'operazione rientri tra quelle individuate dai codici ATECO. Rimane ininfluyente, invece, l'effettiva comunicazione del codice ATECO.

In base a questa interpretazione rientrerebbero quindi nell'ambito di applicazione del reverse charge le attività individuate dai seguenti codici:

PULIZIA

- 81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici
- 81.29.10 servizi di disinfestazione (limitatamente alle attività svolte in edifici)

81.29.99 Attività di pulizia n.c.a (limitatamente alle attività svolte in edifici)

DEMOLIZIONE

- 43.11.00 Demolizione

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

- 43.21.01 installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.21.02 installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.01 installazione di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.02 Installazione impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.29.01 installazione riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazione (se riguardano l'installazione di impianto finalizzato all'isolamento. Altrimenti sono soggetti a reverse perché cadono tra i lavori di completamento)
- 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione nca (se relativi a installazione manutenzione e riparazione di impianti su edifici).

Nonostante l'art.17, c.6, l.a-ter) DPR 633/72 preveda l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di "installazione di impianti" **si ritiene che vadano ricomprese anche le attività di manutenzione e riparazione degli stessi**, dato che sono considerate all'interno del codice attività dell'installazione.

Si ritiene **non rientrino** nell'ambito di applicazione del reverse charge previsto dall'art.17, c. 6, l. a-ter DPR 633/72 le attività individuate dai seguenti codici ATECO:

- 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

perché sono attività che riguardano installazione di impianti non su edifici.

COMPLETAMENTO

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02 Posa in opera infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (NOTA: per arredi s'intendono solo quelli che concorrono al completamento dell'edificio. Non vi ricade, quindi, il mero montaggio del mobilio di arredamento)
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
- 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01 attività non specializzate di lavori edili
- 43.39.09 altri lavori di completamento e finitura

Inoltre, alla luce della eccessiva genericità della disposizione e della mancanza di istruzioni precise, si ritiene debba essere **riconosciuta la non sanzionabilità dei**

comportamenti tenuti dai soggetti nel primo periodo di applicazione della disposizione.

QUESITO 2: Alcuni interventi di completamento degli edifici o di installazione degli impianti possono rientrare tra le ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria previste dalle lettere a) e b) dell'art.3 DPR 380/2000. In questi casi, se gli interventi riguardano immobili abitativi ad esempio detenuti da imprese immobiliari concessi in locazione in attesa di vendita ovvero si tratta di abitazioni detenute da imprese e messe a disposizione dai propri dipendenti, l'aliquota Iva da applicare all'operazione è il 10%.

Quando negli interventi appena detti c'è l'impiego di beni significativi, l'aliquota Iva del 10% è applicata sul valore della prestazione al netto del valore del bene significativo e sulla parte di valore del bene significativo corrispondente al valore della prestazione netta.

PROPOSTA: Il calcolo relativo all'aliquota Iva da applicare in caso di apporto di beni significativi, se viene applicato il reverse charge art.17, c.6, l.a-ter DPR 633/72, non può ricadere sul committente che non ha i "mezzi" per effettuare il calcolo. In questi casi quindi non dovrebbe essere applicata la disposizione dei beni significativi .

QUESITO 3: I soggetti che effettuano la posa in opera di infissi da loro prodotti (o commercializzati) sono assoggettati al reverse charge previsto dall'art.17, c. 6, l.a-ter, DPR 633/72?

PROPOSTA: I soggetti che installano infissi che producono o commercializzano non sono rientrano nel reverse charge ex art.17, c.6, l. a-ter DPR 633/72 perché l'attività è inquadrata tra i codici ATECO della fabbricazione o del commercio. Analogamente a quanto già chiarito in tema di applicazione di reverse charge per i rapporti di subappalto in edilizia (art.17, c.6, l.a DPR 633/72) in questi casi l'inversione contabile non opera perché l'attività non rientra tra quelle previste dai codici del gruppo 43.3 della classificazione ATECO.

QUESITO 4: Le nuove fattispecie di reverse charge si applicano alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA. Si chiede se tra i soggetti passivi debbano essere inclusi anche gli Enti non Commerciali che, pur in possesso di partita IVA, non svolgono attività commerciale ovvero la prestazione/fornitura è fatta in riferimento all'attività Istituzionale.

PROPOSTA: Nel caso di prestazioni rese nei confronti di enti non commerciali non si applica il reverse charge. Nel caso in cui l'ente non commerciale svolga anche attività commerciale, il reverse charge si applica limitatamente alle prestazioni rese in tale ambito.

QUESITO 5 Si chiede se l'inversione contabile è applicabile per prestazioni rese a favore di Associazioni o Enti che si avvalgono del regime agevolato ex Legge 398/1991.

PROPOSTA: Relativamente alle associazioni ed enti che applicano il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 16/12/1991, si fa presente che il medesimo comporta, tra l'altro, la determinazione dell'IVA a debito in modo forfetario, con un esonero dagli adempimenti in materia di IVA, compresa la registrazione della fatture di acquisto (esiste, infatti, solo l'obbligo di conservazione delle stesse). Poiché nel meccanismo del reverse charge l'IVA è assolta del committente attraverso la doppia

registrazione di tali fatture (ai sensi dell'articolo 17, comma 5, DPR n. 633/72), si ritiene che la mancanza dell'obbligo di registrazione, prevista dal regime agevolato ex L. 398/91, impedisca il funzionamento stesso del meccanismo di inversione contabile.

QUESITO 6: La sostituzione di una caldaia o della pompa di raffreddamento dell'impianto di condizionamento commissionati da una impresa, rientrano nel reverse charge art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72.

PROPOSTA: Occorre innanzitutto verificare se l'operazione costituisce una "prestazione di servizi". Si ritiene che la sostituzione di una caldaia possa essere qualificabile come tale, poiché richiede, oltre alla fornitura del bene, la messa a punto della stessa e di tutto l'impianto. Inoltre, si ritiene che la sostituzione di tali beni costituisca una manutenzione o riparazione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, con la conseguenza che la relativa attività può ritenersi riconducibile ai codici ATECO del gruppo 43.1. Se tali caldaie o impianti di condizionamento sono situati in edifici, sulle descritte prestazioni, effettuate nei confronti di soggetti passivi, si applica il reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a-ter).

QUESITO 7: Gli impiantisti effettuano anche la pulizia delle caldaie. Detti lavori a volte rientrano in un contratto di manutenzione periodica ed in occasione della pulizia viene anche sostituito qualche componente della caldaia, altre volte sono collegati con la rilevazione dei fumi. Dette prestazioni possono rientrare nelle "manutenzioni di impianti" soggette al reverse charge di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72?.

PROPOSTA: La pulizia delle caldaie o impianti simili rientra nella manutenzione, contraddistinta dal codice Ateco riconducibile al gruppo 43.2. Si fa presente che con la **Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 4 marzo 2013**, è stata definita come manutenzione ordinaria anche la revisione periodica obbligatoria degli impianti nonché il controllo dei fumi.

Di conseguenza, se tali prestazioni sono effettuate nell'ambito di un edificio, sono assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, a condizione che siano effettuate nei confronti di un qualunque soggetto passivo IVA.

QUESITO 8: Le prestazioni di manutenzione su impianti elettrici, idraulici e su caldaie vanno ora in reverse charge?

PROPOSTA: Le prestazioni di manutenzione e riparazione sono contraddistinte dai codici Ateco riconducibili al gruppo 43.2. Di conseguenza, considerando che nella Relazione Tecnica sono richiamati tali codici ATECO, si ritiene che le prestazioni di manutenzione e riparazione relative agli impianti elettrici, idraulici, elettronici, relativi ad edifici, sono assoggettati ad IVA con il reverse charge, se le prestazioni sono effettuate verso soggetti passivi.

QUESITO 9: L'installazione di "reti dati" in edificio vanno in reverse charge?

PROPOSTA: Se per "reti dati" si intendono le reti di telecomunicazioni che permettono lo scambio o condivisione di dati informativi e risorse (hardware e/o software) tra diversi calcolatori, si ritiene che le medesime possano rientrare nella installazione, manutenzione o riparazione di impianti elettronici, di cui al codice Ateco 43.21.02. Se tali impianti sono relativi ad edifici, alle relative prestazioni si applica il reverse charge di cui alla lettera a-etr, art. 17, comma 6, DPR 633/72.

QUESITO 10: Le parti esterne di edifici, come recinzioni e cancellate fanno parte dell'edificio? (e quindi vanno con reverse charge) oppure no (fattura con Iva?)

PROPOSTA: La definizione di "edificio", ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98, cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto. Di conseguenza,

si ritiene che le recinzioni e cancellate, ancorchè pertinenti all'edificio, non rientrino nella definizione dello stesso.

QUESITO 11: L'installazione di un impianto elettrico/idraulico che serve indistintamente l'edificio e macchinari produttivi (senza contabilizzazione puntuale dei costi dell'uno e dell'altro) come deve essere fatturato?

PROPOSTA: In mancanza di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia, si ritiene che nel caso prospettato sia necessario fatturare separatamente le prestazioni di servizi, distinguendo quelle relative all'edificio (in reverse charge), da quelle relative al macchinario (assoggettate ad IVA con le modalità ordinarie). Per motivi di semplificazione si potrebbe consentire, per prestazioni il cui corrispettivo è stato determinato senza tener distinte le diverse prestazioni, che l'imprenditore possa applicare sull'intera prestazione il reverse charge.

QUESITO 12: Impianto elettrico installato su strutture metalliche (box) che poi vengono appoggiate (a volte anche fissate) su piani di cemento all'interno o all'esterno di edifici per fungere da uffici/magazzini. Si chiede se la prestazione si considera effettuata su un edificio e quindi soggetta a reverse charge oppure non trattandosi di un immobile vero e proprio la prestazione va assoggettata ad iva.

PROPOSTA: La definizione di "edificio", ritenuta valida a tali fini, è quella fornita con la risoluzione n. 46/E/98, cioè qualsiasi costruzione coperta da un tetto, isolata o separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto. Tale definizione induce a ritenere che la struttura metallica, posata su una base di cemento, non abbia i requisiti anzidetti e non costituisca "edificio" nel senso sopra considerato.

QUESITO 13: Sempre ai fini dell'applicazione o meno del reverse charge, si domanda se esiste un criterio oggettivo per stabilire quando la manutenzione di un impianto possa essere intesa solo ed esclusivamente in funzione del macchinario su cui è installato (oltre al caso specifico del bordo macchina) e non di un edificio? Si fa presente che gli impianti elettrici "Bordo Macchina" sono proprio gli impianti elettrici che stanno nelle macchine, così individuate dalla relativa Direttiva Macchine e che sono individuati dalla norma CEI 44-5 (EN 60204-1). Si dicono in questo modo per distinguerli dagli impianti di distribuzione, ai quali si applica invece la CEI 64-8 e soprattutto la Legge 46/1990 (tutto nasce da una questione di responsabilità tra l'installatore degli impianti ed il costruttore della macchina)

PROPOSTA: Si ritiene che non esista un criterio oggettivo, ma bisogna considerare la prestazione di volta in volta resa. Per quanto riguarda gli impianti elettrici "bordo macchina", si ritiene che i medesimi, in quanto relativi ad un macchinario (e non ad un edificio), non rientrino nel reverse charge.

QUESITO 14: Come vanno trattati, ai fini del reverse charge, gli interventi di installazione/manutenzione di impianti effettuati sulle cabine elettriche?

PROPOSTA: Si ritiene che la cabina "elettrica" rientri nella definizione di "edificio" di cui alla risoluzione n. 46/E/98, in quanto si tratta di una costruzione coperta, con muri che si elevano dalle fondamenta al tetto.

QUESITO 15: Le installazioni/manutenzioni di impianti sulle pensiline dei distributori di benzina – idrauliche e/o elettriche – sono da considerarsi soggette a reverse charge?

PROPOSTA: Si ritiene che le pensiline dei distributori di benzina non abbiano le caratteristiche di "edificio" di cui alla risoluzione n. 46/E/98 (cioè, una costruzione coperta, con muri che si elevano dalle fondamenta al tetto). La pensilina è essa stessa

una "copertura", ma è priva dei muri che, senza soluzione di continuità, si elevano dalle fondamenta al tetto.

QUESITO 16: Le installazioni/manutenzioni effettuate su impianti posti su piattaforme petrolifere in mare (rig) sono da considerarsi soggette a reverse charge?

PROPOSTA: Si ritiene che le piattaforme petrolifere siano degli impianti, piuttosto che edifici. Di conseguenza, le relative prestazioni di servizi di installazione impianti, comprese le manutenzioni e riparazioni, non sono soggette al reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettere a-ter, DPR 633/72.

QUESITO 17: Una prestazione di servizi di demolizione, pulizia, installazione impianti o completamento di edifici (quindi, "potenzialmente" rientrante nella lettera a-ter), come deve essere fatturata se è effettuata nei confronti di un ente pubblico non soggetto passivo d'imposta ai fini IVA?

PROPOSTA: La formulazione del nuovo articolo 17-ter, DPR 633/72, prevede l'applicazione dell'IVA con lo "split payment" tutte le volte che la prestazione di servizi è effettuata nei confronti di un ente pubblico che non è debitore d'imposta ai fini IVA (in tal caso, l'IVA, evidenziata in fattura, è versata dall'ente pubblico). Se l'ente pubblico, committente della prestazione, agisce nella sfera istituzionale, non è soggetto passivo ai fini IVA: di conseguenza, anche se la prestazione consiste nell'installazione di un impianto, non essendo resa ad un soggetto passivo IVA, si esclude l'applicazione del reverse charge, ma l'IVA è versata con il meccanismo dello split payment.

QUESITO 18: Quale è il criterio per capire se la prestazione eseguita riguarda la sfera commerciale o la sfera istituzionale di una pubblica amministrazione? Stesso discorso potrebbe riguardare tutti quegli enti che non svolgono attività commerciale.

PROPOSTA: Si ritiene che l'elemento discriminante per comprendere la qualificazione del soggetto committente sia l'indicazione, in fattura, della partita IVA o del codice fiscale del medesimo.

Se il committente fornisce al prestatore, ai fini della emissione della fattura, la propria partita IVA, si ritiene che la prestazione sia resa nei confronti di un soggetto passivo IVA, con la conseguenza dell'applicazione del reverse charge se la prestazione ha i requisiti previsti nelle varie lettere dell'articolo 17, comma 6.

QUESITO 19: Le prestazioni effettuate in garanzia su installazioni di caldaie che devono essere fatturate alla casa madre rientrano in "reverse charge" ex art.17 lett. a-ter?

PROPOSTA: Si ritiene, ricorrendo le condizioni previste, che anche tali tipologie di prestazioni rientrino nel reverse charge.

QUESITO 20: L'installazione del cappotto esterno su un edificio rientra nel reverse charge?

PROPOSTA: Si ritiene che la prestazione concretizzandosi in un'opera di isolamento termico dell'immobile rientri nel codice ATECO 43.29.02 e quindi entri in reverse charge.

QUESITO 21: Nel caso di una impresa che ha codice attività 41.20.00 che, però, effettua dei lavori di sola intonacatura deve applicare il nuovo reverse charge?

PROPOSTA: Si ritiene che se l'impresa che effettua l'intonacatura nell'ambito di un più ampio contratto di appalto relativo alla costruzione dell'edificio, si applichi il reverse charge alle condizioni stabilite nella lettera a) dell'articolo 17, comma 6 (cioè,

subappalto e attività riconducibile alla sezione F anche per l'appaltatore). Se, invece, l'impresa con codice attività 41.20.00 effettua una singola prestazione di intonacatura, riconducibile al codice attività 43.31.00, questa debba essere effettuata in reverse charge se resa nei confronti di un qualunque committente soggetto passivo IVA (l'impresa dovrà richiedere un nuovo codice attività, presentando il relativo modello di variazione dati IVA. IN tal senso, si veda la risoluzione 172/E/2007).

QUESITO 22: Un'azienda di installazione impianti termoidraulici nel corso del 2014 ha fatturato ad un'azienda agricola una prestazione con posa in opera di beni significativi su immobile abitativo con requisito di ruralità, utilizzato dal proprietario, nonché imprenditore agricolo come immobile a destinazione abitativa per se e la sua famiglia. Nel 2014, pertanto, l'installatore ha suddiviso i beni significativi ed ha applicato in corrispondenza delle varie voci l'aliquota IVA del 10% o del 22% secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti fino al 31/12/2014, in quanto trattasi di immobile rurale a fini abitativi. In riferimento alle nuove regole previste dalla Finanziaria 2015, l'impiantista assoggetta la base imponibile totale a reverse charge, dal momento che il committente è un soggetto passivo IVA, senza tener più di conto che l'immobile sul quale ha eseguito i lavori è ad uso abitativo?

QUESITO 23: Si chiede se l'installazione di impianti fotovoltaici, su tetti o su terreni, rientri nel reverse art.17, co. 6, lett.a-ter.

PROPOSTA: L'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto dell'edificio dovrebbe rientrare nel reverse (codice ATECO 43.21.01). Mentre quelli realizzati su terreni dovrebbero essere ad di fuori del nuovo reverse.

QUESITO 24: Si chiede se la pavimentazione esterna ricada nel nuovo reverse.

PROPOSTA: Si può ritenere che la pavimentazione esterna all'edificio (esempio piazzola per parcheggio auto ovvero pavimentazione del cortile dell'immobile) non rientri nel reverse, mentre si può ritenere che la realizzazione dei marciapiedi sul perimetro dell'edificio vi rientri.

QUESITO 25: Il regime dell'IVA per cassa, previsto dall'articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, prevede il differimento dell'esigibilità dell'IVA sia in riferimento alle operazioni attive che passive per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nello Stato nei confronti di altri soggetti passivi IVA e che, avendo realizzato nell'anno precedente un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro, hanno esercitato apposita opzione. Nella circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, al par. 5, è precisato che il regime di IVA per cassa non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l'IVA è applicata con regole peculiari, tra le quali rientrano le operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l'IVA con il reverse charge. Nel caso di soggetti che abbiano optato per l'IVA per cassa e che, dal 1° gennaio 2015, pongono in essere operazioni che rientrano nel reverse charge, si pongono problemi in relazione alla validità dell'opzione precedentemente espressa e del versamento dell'IVA ancora non incassata.

PROPOSTA: L'opzione precedentemente espressa per il regime dell'IVA per cassa si ritiene non abbia più validità, con la conseguenza che il regime medesimo cessa di avere applicazione, conseguentemente, si ritiene, mutuando i principi contenuti nel comma 2 dell'art. 7 del D.M. 11 ottobre 2012 attuativo del regime dell'IVA per cassa, che l'IVA sospesa - relativa ad operazioni effettuate ma non ancora incassate - debba essere computata a debito nell'ultima liquidazione relativa al periodo in cui è applicato il regime dell'IVA per cassa. A partire dalla medesima liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati. Si pone anche il problema di definire che cosa succede in relazione al fatto che, magari, solo alcune operazioni entrano in reverse charge (esempio tipico un'azienda che effettua quale attività prevalente l'installazione di

impianti elettrici su macchinari ed occasionalmente l'installazione di impianti elettrici su edifici).

SPLIT PAYMENT

QUESITO 1: L'Iva relativa alle operazioni in split payment deve essere conteggiata nella liquidazione Iva del mese/trimestre e poi non deve essere versata, oppure l'Iva non deve proprio essere conteggiata nel calcolo di liquidazione del periodo?

PROPOSTA: L'Iva relative alle operazioni in split payment non deve essere conteggiata nelle liquidazioni Iva del periodo né, ai fini contabili, deve essere considerata una voce di debito da parte del prestatore/cedente, dato che, per sua natura, tale Iva nasce già come debito in capo alla pubblica amministrazione cessionaria/committente.

QUESITO 2: Il meccanismo dello split payment si applica a tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, tranne per le operazioni soggette ad inversione contabile o a ritenuta d'imposta.

Non sono previste esclusioni "soggettive" dall'applicazione della disposizione quindi lo split payment va applicato anche da parte dei soggetti che applicano la detrazione forfettaria dell'Iva (esempio associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla legge 398/1991). Tali soggetti determinano la detrazione dell'imposta nella misura del 50% dell'Iva relativa alle operazioni imponibili.

PROPOSTA: Dato che i soggetti aderenti al regime della legge 398/1991 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e da tutti gli adempimenti Iva per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si propone di escludere tali soggetti dall'applicazione dello split payment considerato l'enorme aggravio di adempimenti che l'applicazione dello stesso causerebbe in capo a tali soggetti.

QUESITO 3: qualora i soggetti aderenti alla legge 398/1991 (che applicano al detrazione forfettaria dell'imposta) non potessero essere esclusi dal meccanismo dello split payment si ritiene che le operazioni con applicazione dello split payment vadano ricomprese tra le "operazioni imponibili" da considerare per il calcolo forfettario della detrazione dell'imposta.

PROPOSTA: Si chiede conferma che il calcolo di detrazione forfettaria dell'Iva per tali soggetti debba essere eseguito prendendo a riferimento anche le operazioni soggette a split payment.

Si segnala comunque che il meccanismo dello split payment può creare importanti conseguenze negative finanziarie in capo a tali soggetti, costretti a recuperare l'imposta solo tramite procedura di rimborso.

QUESITO 4: Le disposizioni dello split payment si applicano anche alle fatture pagate in regime di economato o vista la particolarità dell'operazione di acquisto in "servizio di economato" sono escluse? Di solito le operazioni vengono certificate da scontrino fiscale e poi segue fattura (problemi sulla liquidazione);

PROPOSTA: Se non si arriva ad escludere dallo split payment le operazioni di acquisto in regime di economato, occorre precisare che lo scontrino non deve essere messo in liquidazione al fine di evitare un doppio versamento dell'imposta.

QUESITO 5: Sono escluse dallo split payment le operazioni relative a “compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Effettivamente il richiamo è solo a tali operazioni oppure l'interpretazione è quella di ricomprendere nell'esonero anche i compensi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto?

PROPOSTA: Si ritiene che siano escluse tutte le operazioni soggette a ritenute.

QUESITO 6: Va chiarito se i tracciati relativi al formato della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione subiranno delle modifiche e in che tempi sono previsti gli aggiornamenti

PROPOSTA: i tracciati non dovrebbero subire modifiche, va inserito fra le annotazioni che trattasi di operazione con “scissione dei pagamenti”.

QUESITO 7: Dove è possibile rintracciare un elenco delle PA che applicano lo split payment? È possibile fare riferimento all'elenco riportato sul sito www.indicepa.gov.it dove sono indicate le pubbliche amministrazioni a cui dovrà essere spedita la fattura secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 209, Legge 244/2007 (obbligo della fatturazione elettronica verso la PA)?

PROPOSTA: L'elenco delle PA alle quale dovrà essere fatturato in via telematica non coincide necessariamente con i soggetti che applicano lo split payment. Le PA per le quali deve essere emessa fattura elettronica sono elencate in un comunicato dell'ISTAT del 10 settembre 2010 previsto dall'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Tale ultimo articolo è richiamato dal comma 209 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 che ha previsto l'introduzione della fattura elettronica nei confronti della PA. Per fare un esempio nell'elenco dell'ISTAT dei soggetti a cui fa inviata la fattura elettronica sono comprese anche le casse di previdenza private (dottori commercialisti, notai, ENASARCO), il CONI, le comunità montane. Tali enti, però, non sono riconducibili a quelli nei confronti dei quali si applica lo split payment. Bisogna risalire ai documenti di prassi in merito all'esigibilità differita prevista dal comma 5 dell'art. 6 del DPR n. 633/1972 in quanto è la stessa formulazione del nuovo disposto dello split payment.

QUESITO 8: I Consorzi (specie edile) che operano con la PA ed applicano lo split payment maturano ingenti crediti IVA e rischiano di veder compromessa la loro propria esistenza allorquando il consorzio esegue una prestazione con un ente pubblico nell'ambito del contratto consortile, dovrà riconoscere all'impresa consorziata esecutrice dei lavori tutta l'IVA che non avrà incassato dall'ente in virtù dello Split Payment. Si tratta di importi molto rilevanti che potrebbero destabilizzare l'equilibrio economico dei consorzi d'impresе, specialmente nel settore dell'edilizia nel quale il consorzio è uno dei pochi strumenti utili affinché anche le piccole imprese possano accedere ad appalti pubblici.

PROPOSTA: Se il consorzio opera, nei confronti della PA, in subappalto nel settore edile ovvero effettua una prestazione rientrante nella nuova lettera a-ter dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 non matura crediti in quanto applica il reverse charge ed i consorziati ai sensi della circolare n. 19 del 2007 fatturano nei confronti del consorzio

applicando il reverse charge. Fuori da tali casistiche il problema, forse, potrebbe essere risolto in via interpretativa (sfruttando il precedente in materia di reverse charge contenuto nella circolare n. 19 del 2007) ammettendo che “le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza”. In pratica ai consorziati dovrebbero essere permesso di fatturare senza addebito di IVA in quanto il consorzio a sua volta fattura la prestazione ma non riscuote l’IVA dalla PA.

QUESITO 9: Installatore di impianti elettrici che presta la propria attività per l'80% dei suoi ricavi ad enti pubblici locali, comuni e province. Fino al 31/12/2014 si è avvalso della sospensione iva prevista per gli enti, dal 01/01/2015 emetterà le fatture con l'indicazione dell'importo iva, ma a seguito delle novità introdotte con la Finanziaria non sarà più tenuto a liquidare, per tali prestazioni, l'iva. Tale soggetto sarà quindi costretto a dover predisporre il modello TR di rimborso iva infrannuale, ogni trimestre, facendo riferimento all'aliquota media, ma in tal caso potrà optare, all'interno del modello, per la compensazione iva, anziché per il rimborso, visto che il modello stesso lo permette? oppure la Finanziaria impone solo la richiesta di rimborso iva?

PROPOSTA: il contribuente potrà decidere se chiedere il rimborso ovvero compensare il credito. Va chiarito se per le compensazione di crediti di importo superiore a 15.000 euro dovrà essere apposto il visto di conformità.